



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ORDINE DEI MUSICISTI
ISTITUTO NAZIONALE A.P.S.

in forma breve e di seguito nominata solamente

ORDINE DEI MUSICISTI



Indice:

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Art. 2 - Sede e durata

Art. 3 - Scopi

TITOLO II - AFFILIAZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ED ESCLUSIONI

Art. 4 - Soci

Art. 5 - Quota associativa

Art. 6 - Tipologia dei Soci

Art. 7 - Elettorato Attivo e Passivo

Art. 8 - Deleghe

Art. 9 - Espulsione, radiazione e perdita della qualifica di Socio

TITOLO III - PATRIMONIO

Art. 10 - Patrimonio dell'Ordine dei Musicisti

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell'Ordine dei Musicisti

Art. 12 - Assemblea dei Soci

Art. 13 - Validità dell'Assemblea

Art. 14 - Assemblea ordinaria

Art. 15 - Assemblea straordinaria

Art. 16 - Genesi della Giunta del Consiglio Direttivo

Art. 17 - Compiti della Giunta del Consiglio Direttivo

Art. 18 - Convocazione della Giunta del Consiglio Direttivo

Art. 19 - Validità delle delibere della Giunta del Consiglio Direttivo

Art. 20 - Consigli Operativi di macro-area e regionali

Art. 21 - Genesi del Consiglio Direttivo

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 24 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo

Art. 25 - Il Presidente

Art. 26 - Il Direttore Generale

Art. 27 - Il Segretario

Art. 28 - Il Tesoriere

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO V - GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO

Art. 30 - Bilancio ed esercizio sociale

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Scioglimento dell'Ordine dei Musicisti

Art. 32 - Modifica dello Statuto

Art. 33 - Dati personali

Art. 34 - Richiamo normativo



Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il presente atto disciplina lo Statuto dell'Associazione Nazionale di Promozione Sociale *Ordine dei Musicisti*, denominata *Ordine dei Musicisti Istituto Nazionale A.P.S.*, in forma breve e di seguito nominata solamente *Ordine dei Musicisti*.

TITOLO I Costituzione e finalità

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita l'Associazione Nazionale *Ordine dei Musicisti*, Associazione di fatto apolitica e di promozione sociale e di fatto apolitica nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia nonché del presente Statuto.
2. L'*Ordine dei Musicisti* assume la figura giuridica di Associazione di Promozione Sociale e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2 - Sede e durata

1. L'*Ordine dei Musicisti* ha la propria sede sociale in San Daniele del Friuli, alla Via Udine n. 2, prov. UD. Possono tuttavia, su richiesta e su accettazione degli organi competenti dell'*Ordine dei Musicisti*, essere istituite delle altre sedi staccate di attività sia in territorio nazionale sia in territorio estero.
2. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
3. La durata dell'*Ordine dei Musicisti* è illimitata.

Articolo 3 - Scopi

1. L'*Ordine dei Musicisti* nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico e del libero associazionismo, si propone di perseguire principalmente gli scopi previsti dalle lett. d) f) g) i) k) p) z) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17 e precisamente:
 - a) porsi nell'ambito degli interessi e della tutela degli studi musicali e delle professioni musicali e affini con l'obiettivo di creare una serie di albi nazionali e offrire a musicisti, compositori, interpreti, esecutori, operatori del settore musicale, teatri, scuole, enti, addetti ai lavori, ecc. la possibilità di attingere da tali albi collaboratori e professionisti;
 - b) proporsi come punto di riferimento e di aggregazione sociale nel nome di interessi professionali e culturali, con l'obiettivo di migliorare la funzione sociale, la maturazione e la crescita intellettuale, umana e civile, dedicandosi a promuovere una migliore organizzazione professionale;
 - c) promuovere, in ogni forma, la tutela e l'elevazione professionale, artistica e culturale dei propri associati e della figura del musicista, degli autori, compositori, interpreti, esecutori, operatori del settore musicale e di tutte le professioni musicali e affini;
 - d) ampliare la conoscenza degli ambiti musicali attraverso i contatti fra Istituzioni, Enti, Associazioni e Persone;
 - e) l'*Ordine dei Musicisti* potrà promuovere e patrocinare corsi, eventi culturali, congressi, convegni, dibattiti, laboratori musicali e artistici, mostre, organizzare meeting, seminari, stage, conferenze, concorsi, promuovere e coordinare corsi di formazione, di aggiornamento, di informazione sulla sicurezza, per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche, imprenditoriali, giuridiche nell'ambito culturale e dello spettacolo, ecc. A tali attività potranno essere attribuiti nomi specifici definiti dalla Giunta del Consiglio Direttivo;
 - f) l'*Ordine dei Musicisti* pone tra i propri obiettivi l'esigenza di creare una grande rete con ambienti di lavoro, Associazioni, Aziende, Comunità, Enti, Scuole, Sindacati, Teatri, ecc.;
 - g) promuovere un'attività di divulgazione della normativa giuridica e contrattualistica del settore musicale e dello spettacolo, con l'ipotesi di proporre soluzioni anche normative alle problematiche giuridico-economiche legate al contesto musicale;



- h) organizzare iniziative, servizi e attività culturali–artistiche atte a soddisfare le esigenze, la conoscenza e la ricreazione dei Soci, anche al fine di contribuire all'elevazione civica e sociale degli Associati;
- i) favorire ogni tipo di attività volta al mantenimento e al rafforzamento delle tradizioni legate ai costumi, alla cultura e alle diverse peculiarità territoriali, con l'inserimento in contesti nazionali e internazionali;
- j) svolgere ogni altra attività in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto;
- k) L'associazione persegue le finalità sopra elencate avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Inoltre l'associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività di volontari non soci da regolarizzare in osservanza delle norme previste dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/17.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'*Ordine dei Musicisti* potrà avvalersi di professionisti, artisti, esperti, collaboratori esterni oppure dei Soci stessi dell'*Ordine*.

N.B. Per specifici servizi e tutele la Giunta del Consiglio Direttivo determinerà, con apposito Regolamento, i relativi termini e quote.

TITOLO II

Affiliazioni, diritti e doveri dei Soci ed esclusioni

Articolo 4 - Soci

1. L'*Ordine dei Musicisti* è composto dai Soci iscritti e in regola con il versamento delle quote associative.
2. Al fine di rendere uniforme la disciplina del rapporto associativo, possono divenire Soci dell'*Ordine dei Musicisti* previa domanda di ammissione:
 - a) le persone fisiche che ne condividano e accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari;
 - b) le persone giuridiche private e pubbliche quali Associazioni, Conservatori di Musica, Licei Musicali, Scuole Medie ad indirizzo musicale, Organizzazioni, Enti Lirici Pubblici e Privati, persone giuridiche che ne condividono gli scopi e ogni altro genere di Istituzione musicale di qualsiasi ordine, grado e tipologia purché in sintonia con gli scopi di cui all'art. 3.
3. Il numero dei Soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs. n. 117/17. Possono aderire all'*Ordine dei Musicisti* le persone fisiche di ambo i sessi che condividano gli scopi di cui all'art. 3 e che si impegnino per la loro realizzazione; qualunque persona fisica può aderire purché abbia compiuto il 14° anno di età (previo il consenso dei genitori per i Soci minorenni). I Soci minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e possono esprimere unicamente parere consultivo. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro rappresentante legale e in sede di votazione hanno diritto ad esprimere un (1) solo voto.
4. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto e diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
5. Tutti i Soci sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, la promozione e lo sviluppo dell'*Ordine dei Musicisti* e a partecipare attivamente alle iniziative da esso proposte.
6. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di contribuire a determinarne gli indirizzi di attività.
7. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'*Ordine dei Musicisti* e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato, nonché di esercitare liberamente il loro voto.
8. I Soci hanno diritto a fruire dell'attività istituzionale e a partecipare alle attività proposte dall'*Ordine dei Musicisti*, nelle modalità e alle condizioni di volta in volta previste e/o stabilite.
9. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
10. I Soci di qualsiasi tipologia devono garantire l'unità operativa dell'Associazione astenendosi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di danno all'*Ordine dei Musicisti*.
11. Il comportamento verso gli altri Soci aderenti e all'esterno dell'*Ordine dei Musicisti* deve essere improntato all'assoluta correttezza e alla buona fede. La condotta morale deve essere irreprensibile.
12. È dovere di ogni Socio segnalare con dati di fatto tutti quei casi di inadempienza allo Statuto e regolamentazioni da C.C. e leggi collegate che si verificassero, al fine di mettere la Giunta del Consiglio Direttivo nelle condizioni di provvedere al riguardo.
13. Lo Status di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'*Ordine dei Musicisti*, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.



Articolo 5 - Quota associativa

1. La quota associativa è quella quota che annualmente tutti i Soci devono pagare per essere in regola con i doveri sociali. Tale pagamento deve essere segnato sul Libro Soci per rilevare, durante le Assemblee dei Soci, se il singolo Socio ha diritto di elettorato attivo e/o passivo.
2. L'ammontare della quota, per un principio elementare di democrazia, è uguale per tutti i Soci e viene stabilito di anno in anno dalla Giunta del Consiglio Direttivo.
3. La quota non è rimborsabile.

Articolo 6 - Tipologia dei Soci

1. Nell'*Ordine dei Musicisti* i Soci si distinguono in:
 - a) Soci Fondatori Sono coloro i quali hanno costituito l'*Ordine dei Musicisti*, presenti alla firma dell'Atto Costitutivo.
 - b) Soci Sostenitori Sono coloro i quali hanno apportato all'*Ordine dei Musicisti* vantaggi di natura economica o intellettuale derivanti da prestazioni di carattere eccezionale. La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dalla Giunta del Consiglio Direttivo e ha durata quinquennale (rinnovabile) dalla data di deliberazione.
 - c) Soci Onorari Sono personalità del mondo artistico-culturale-scientifico che danno lustro all'*Ordine*. Ricevono tale nomina su deliberazione dalla Giunta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti; la nomina non ha scadenza.
 - d) Soci Ordinari Sono coloro i quali hanno espresso la volontà di aderire all'*Ordine dei Musicisti*. La richiesta di ammissione all'*Ordine dei Musicisti* è praticabile per mezzo di domanda scritta del richiedente. Le nuove domande saranno esaminate dalla Giunta del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda e in tale occasione sarà valutata l'ammissibilità della stessa. Successivamente a questa procedura, qualora il parere della Giunta sia favorevole, sarà fornita tempestiva comunicazione al nuovo richiedente e l'ammissione all'Associazione decorrerà dalla data di versamento della quota associativa prevista.
Contro l'eventuale rifiuto all'ingresso di un nuovo Socio, espresso dalla Giunta del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso entro 30 giorni.

L'Associazione *Ordine dei Musicisti* secondo un'eventuale delibera della Giunta del Consiglio Direttivo, in previsione della costituzione dell'Albo "Ordine dei Musicisti", e secondo una griglia predisposta ad hoc dalla Giunta stessa, potrà specificare per ciascuna categoria di Socio denominazioni differenziate.

Tali denominazioni avranno valore sia interno all'Associazione sia nell'ipotesi di comunicazione ad eventuali terzi richiedenti nominativi appartenenti al libro Soci dell'*Ordine dei Musicisti*.

L'Associazione *Ordine dei Musicisti* ha come obiettivo finale l'istituzione, attraverso una serie di attività e proposte in itinere, propedeutiche al fine di istituire l'Ente pubblico "*Ordine dei Musicisti*" che si occuperà delle regolamentazioni del settore musicale. Dal momento in cui le proposte saranno presentate dall'*Ordine dei Musicisti* alle Istituzioni competenti e saranno accolte in toto o in parte, ovvero totalmente rivedute dalle Commissioni appositamente istituite, tali Istituzioni potrebbero divenire responsabili dei futuri provvedimenti e, qualora richiesto dalle medesime Istituzioni, l'*Ordine dei Musicisti* potrà fornire uno o più consulenti musicisti a titolo meramente consultivo.

Articolo 7 - Elettorato Attivo e Passivo

Il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato, su base regionale, da tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Articolo 8 - Deleghe

1. In fase di Assemblee dei Soci (ordinaria e straordinaria), ogni Socio può ricevere due sole deleghe.
2. Ai fini della verifica della validità delle Assemblee dei Soci (ordinaria e straordinaria), le deleghe devono essere presentate per iscritto al Segretario d'Assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari.
3. Le deleghe dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del delegante, anche l'indicazione del nome del delegatario. Ogni delega sarà sottoscritta in originale sia dal delegante, per conferimento, sia dal delegatario, per accettazione, oppure inviata, tramite PEC o E-mail con firma autografa e allegata fotocopia di un documento di identità.



Articolo 9 - Espulsione, radiazione e perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, mancato pagamento della quota sociale o per esclusione.
2. Nel caso di dimissioni, il diritto di recesso da parte del Socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'*Ordine dei Musicisti*; in questo caso le dimissioni hanno effetto immediato.
3. La qualifica di Socio si perde altresì per morosità della quota associativa annuale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.
4. Sono espulsi o radiati dall'*Ordine dei Musicisti* i Soci di qualsiasi tipologia che abbiano arrecato danno morale o finanziario all'*Ordine dei Musicisti* o ad uno dei propri componenti mediante condotte non ottemperanti alle disposizioni del presente Statuto, delle successive modificazioni, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e delle leggi vigenti. Il provvedimento di espulsione e di radiazione, deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo sarà motivato all'interessato per iscritto. Tale provvedimento, una volta esecutivo, sarà reso noto nel corso della prima Assemblea dei Soci.
5. I Soci morosi della quota associativa annuale, recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'*Ordine dei Musicisti* non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III **Patrimonio**

Articolo 10 - Patrimonio dell'*Ordine dei Musicisti*

1. Le entrate e il patrimonio dell'*Ordine dei Musicisti* sono costituiti:
 - a) dalle quote associative;
 - b) da eventuali contributi straordinari o quote suppletive deliberate dalla Giunta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative o attività;
 - c) dai versamenti volontari degli Associati;
 - d) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;
 - e) da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
 - f) da liberalità di privati e da qualsiasi altra somma o bene proveniente da donazioni, lasciti o elargizioni speciali;
 - g) da attività mobiliari e immobiliari;
 - h) dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - i) da ricavi delle manifestazioni e dalle gestioni interne, ecc.
2. Il patrimonio dell'*Ordine dei Musicisti* è indivisibile, essendo fatto divieto di distribuirlo - anche in modo indiretto - tra i Soci.

TITOLO IV **Organi Sociali**

Articolo 11 - Organi dell'*Ordine dei Musicisti*

1. Gli organi dell'*Ordine dei Musicisti* sono i seguenti:
 - a) Assemblea dei Soci (artt. 12, 13, 14 e 15);
 - b) Giunta del Consiglio Direttivo (artt. 16, 17, 18 e 19);
 - c) Consigli Operativi di macro-area e regionali (art. 20);
 - d) Consiglio Direttivo (artt. 21, 22, 23 e 24);
 - e) Presidente Nazionale (art. 25);
 - f) Direttore Generale (art. 26);
 - g) Segretario (art. 27);
 - h) Tesoriere (art. 28);
 - i) Collegio dei Revisori dei Conti (art. 29).
2. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Nel caso in cui venissero stabiliti dei puri rimborsi spese, dovranno essere adeguatamente documentati.



Articolo 12 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le delibere, prese in conformità del presente Statuto e legittimamente adottate, vincolano tutti i Soci anche se assenti, non intervenuti e/o dissenzienti.
2. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'*Ordine dei Musicisti* e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria; essa è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, approva il bilancio, la relazione annuale del Presidente ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni contenute nel presente Statuto; essa approva le modificazioni statutarie con le modalità previste dagli artt. 15 e 32 ed opera le scelte fondamentali relative alla vita ed al funzionamento dell'*Ordine dei Musicisti*.
4. L'Assemblea, su base regionale, elegge i membri del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'*Ordine dei Musicisti* o, in sua assenza, da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i Soci presenti, i quali, a loro volta, nominano un segretario verbalizzante.

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea

1. La comunicazione della convocazione sarà effettuata con avviso a ciascun Socio, consegnato a mano o a mezzo posta elettronica o secondo modalità stabilite direttamente dai Soci stessi, presso l'indirizzo risultante dal registro dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso sarà altresì affisso all'Albo Sociale presso la Sede dell'*Ordine dei Musicisti*. Gli avvisi di convocazione elencheranno gli argomenti all'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione sia per la prima sia per la seconda convocazione.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, con qualsiasi numero dei Soci presenti. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei Soci.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Giunta del Consiglio Direttivo (Presidente nazionale) almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto, nonché per l'esame dell'attività svolta e da svolgere. Essa è convocata, inoltre, su richiesta di un quinto degli iscritti o di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Su proposta del Presidente della Giunta del Consiglio Direttivo (Presidente nazionale) dell'*Ordine dei Musicisti* l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario di Assemblea il quale redigerà il verbale inserendolo nell'apposito Registro delle Assemblee dei Soci.
3. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) approva la relazione morale relativa all'esercizio sociale appena concluso;
 - b) ratifica il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto e la relazione annuale del Presidente;
 - c) quando previsto elegge, su base regionale, il Consiglio Direttivo;
 - d) approva la destinazione dell'utile di esercizio, ovvero si pronuncia sul ripianamento di eventuali perdite di gestione;
 - e) assume linee di indirizzo generale in relazione ad iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento dell'*Ordine dei Musicisti*;
 - f) ratifica i regolamenti interni.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.
5. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di almeno la metà dei Soci presenti.
6. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea, su base regionale, nomina tra i Soci presenti una Commissione elettorale composta da tre membri, deputata al controllo della regolarità e dei risultati delle votazioni.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno i due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. Le richieste di cui al precedente comma, sono inoltrate con lettera raccomandata al Presidente della Giunta del Consiglio Direttivo.



3. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sulle questioni poste all'Ordine del giorno;
 - b) sulle modifiche dello Statuto;
 - c) sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'*Ordine dei Musicisti*.
4. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Articolo 16 - Genesi della Giunta del Consiglio Direttivo

1. La Giunta del Consiglio Direttivo è l'Organo delegato all'applicazione e tutela dei principi fondanti dell'Associazione "Ordine dei Musicisti" e viene designata dal Consiglio Direttivo.
2. La sua composizione può andare da un minimo di sette ad un massimo di tredici Consiglieri.

Articolo 17 - Compiti della Giunta del Consiglio Direttivo

1. La Giunta del Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo/deliberante.
2. Investita dei più ampi poteri per la gestione dell'*Ordine dei Musicisti*:
 - a) convoca l'Assemblea Ordinaria;
 - b) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) stipula accordi, convenzioni, atti e contratti di ogni genere inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;
 - d) determina l'ammontare della quota associativa annua;
 - e) formula Regolamenti interni;
 - f) determina, con apposito Regolamento, termini e quote per specifici servizi e tutele;
 - g) favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'*Ordine dei Musicisti*;
 - h) nomina i Soci Sostenitori e i Soci Onorari;
 - i) delibera su provvedimenti di ammissione dei Soci.
3. Tutte le prestazioni dei Consiglieri della Giunta del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, potendo ammettere a rimborso solo le spese documentate e preventivamente autorizzate dal Giunta del Consiglio Direttivo.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Giunta del Consiglio Direttivo potrà nominare un Porta Voce Nazionale, un Vice/Portavoce Nazionale, tre Direttori Nazionali (zone Nord, Centro e Sud) e Delegati Regionali, determinandone i poteri. La Giunta del Consiglio Direttivo potrà altresì costituire Distretti Musicali determinandone ambiti, funzioni e poteri. I componenti di tali Organi dovranno essere obbligatoriamente Soci.

Articolo 18 - Convocazione della Giunta del Consiglio Direttivo

1. La Giunta del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente (nazionale) mediante avviso da recapitare via mail, o secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo, a tutti i Consiglieri, con almeno sette giorni di preavviso. Tale avviso conterrà l'indicazione dell'Ordine del Giorno, data, ora e luogo di svolgimento dell'incontro. In via straordinaria la Giunta del Consiglio Direttivo potrà essere convocata anche con un preavviso inferiore; in questo caso dovrà essere preventivamente garantita la presenza di almeno i due terzi dei propri componenti. La Giunta del Consiglio Direttivo è convocata anche su richiesta di almeno la metà più uno dei propri membri aventi diritto di voto.
2. Per la validità delle adunanze della Giunta del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
3. Qualora un componente della Giunta del Consiglio Direttivo, senza permessi autorizzati o validi motivi, si assenti consecutivamente per tre sedute, sarà dichiarato decaduto e sostituito nella carica occupata dal primo dei Soci non eletti.

Articolo 19 - Validità delle delibere della Giunta del Consiglio Direttivo

Tutte le delibere della Giunta del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Articolo 20 - Consigli Operativi di macro-area e regionali

1. Il Consiglio Direttivo può nominare dei Consigli operativi di macro-area (max. 5) e/o regionali (max. 20) scegliendo in ottemperanza all'art. 3 del presente Statuto i suoi membri anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, per effettuare tali nomine, potrà tenere conto anche di eventuali indicazioni espresse dai Soci su base territoriale.
2. I Consigli Operativi regionali o di macro-area individuano proposte operative e organizzative inerenti attività territoriali ed attuano le deliberazioni della Giunta del Consiglio Direttivo nelle fasi esecutive di programmi e attività.
3. I componenti dei Comitati Operativi di macro-area e regionali sono coordinati dal Presidente (nazionale) o dai suoi delegati (Soci Presidenti-Delegati e Soci-Consiglieri Delegati) e/o dal Direttore Generale; possono essere suddivisi in più settori che, sotto la guida del Presidente (o delegati) e/o del Direttore Generale, seguono separatamente i settori di competenza, in completa autonomia operativa, ma mantenendo una costante e reciproca informazione e collaborazione su quanto da ciascuno attuato, al fine di dare continuità a tutta l'organizzazione associativa.

Articolo 21 - Genesi del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tredici ad un numero massimo di trentatré membri eletti tra i Soci aventi diritto di elettorato passivo.
2. La nomina del Consiglio Direttivo avviene attraverso la votazione, su base regionale, di almeno un Consigliere per Regione, in base al contributo numerico e/o ideale-culturale e/o fattivo-concreto della Regione stessa; i Soci esprimono le loro preferenze nella Regione presso la quale risultano iscritti.
3. Risulteranno elette le persone che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletta la persona più anziana di età.
4. Previo consenso della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega, le nomine possono avvenire anche in forma palese.
5. In caso di non accettazione della nomina da parte dei Soci eletti, subentreranno altrettanti esclusi a cominciare da chi ha riportato un maggior numero di voti.
6. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo eletto si avvale della consulenza del Consiglio Nazionale, formato da 100 Delegati rappresentativi delle ex Province.
8. Durante la prima riunione successiva alla loro nomina, i Consiglieri del Consiglio Direttivo eleggeranno al loro interno una Giunta operativa composta da sette a tredici membri: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri semplici della Giunta operativa. I Consiglieri del Consiglio Direttivo nomineranno altresì al loro interno il Direttore Generale. Le votazioni per l'elezione della Giunta operativa e del Direttore Generale avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di almeno la metà dei Consiglieri del Consiglio Direttivo presenti.
9. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Giunta Operativa manterranno la stessa carica all'interno del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione dell'*Ordine dei Musicisti*:
 - a) convoca l'Assemblea Straordinaria;
 - b) approva, preventivamente all'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) cura le deliberazioni delle Assemblee dei Soci;
 - d) redige la relazione morale e finanziaria nonché i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - e) compila progetti per l'impiego degli eventuali utili d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ovvero propone il ripianamento delle eventuali perdite di gestione;
 - f) delibera su provvedimenti di espulsione e radiazione dei Soci;
 - g) fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine all'attività svolta e da svolgere nell'ambito dell'*Ordine dei Musicisti*;
 - h) approva, preventivamente rispetto all'Assemblea dei Soci, il bilancio, il rendiconto e la relazione annuale del Presidente;
 - i) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - j) opera le scelte fondamentali relative alla vita ed al funzionamento dell'*Ordine dei Musicisti*;
 - k) si avvale della consulenza del Consiglio Nazionale, formato da 100 Delegati rappresentativi delle ex Province.



2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare Organi Tecnici, Comitati Ristretti e Gruppi di Lavoro, determinandone i poteri. I componenti di tali Organi potranno anche non essere Soci e partecipare comunque alle riunioni del Consiglio Direttivo su espresso invito. La loro partecipazione è a carattere consultivo.
3. Tutte le prestazioni dei Consiglieri sono gratuite, potendo ammettere a rimborso solo le spese documentate e preventivamente autorizzate dalla Giunta del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da recapitare via mail, o secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo, a tutti i Consiglieri, con almeno sette giorni di preavviso. Tale avviso conterrà l'indicazione dell'Ordine del Giorno, data, ora e luogo di svolgimento dell'incontro. In via straordinaria il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche con un preavviso inferiore; in questo caso dovrà essere preventivamente garantita la presenza di almeno i due terzi dei propri componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei propri membri aventi diritto di voto.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
3. Qualora un componente del Consiglio, senza permessi autorizzati o validi motivi, si assenti consecutivamente per tre sedute, sarà dichiarato decaduto e sostituito nella carica occupata dal primo dei Soci non eletti.

Articolo 24 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'*Ordine dei Musicisti*. In caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni spettano al Vice Presidente.
2. Il Presidente:
 - a) promuove, indirizza e coordina l'attività dell'*Ordine dei Musicisti* sulla base delle deliberazioni degli Organi Statutari;
 - b) comunica le convocazioni delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria e se lo ritiene necessario, convoca autonomamente le Assemblee;
 - c) convoca il Consiglio Direttivo e la Giunta del Consiglio Direttivo e ne dirige la discussione e le votazioni;
 - d) vidima i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta del Consiglio Direttivo;
 - e) firma tutta la corrispondenza spedita dall'*Ordine dei Musicisti*;
 - f) prende provvedimenti d'urgenza che sottopone al Consiglio Direttivo e alla Giunta del Consiglio Direttivo, per la ratifica, durante la prima seduta utile;
 - g) emette o fa emettere mandati di pagamento.
3. Per le operazioni di straordinaria amministrazione il Presidente deve ricevere espresso mandato dall'Assemblea dei Soci.
4. Nell'esercizio della sua funzione il Presidente può conferire deleghe con responsabilità diretta ai membri del Consiglio Direttivo.
5. La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche previste nel presente Statuto.

Articolo 26 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, individuato e nominato all'interno del Consiglio Direttivo, è una figura con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutti gli Organi e di tutte le attività operative/progettuali dell'Ordine dei Musicisti, con l'obiettivo di renderli più efficaci e funzionali agli obiettivi dell'Associazione. Egli rappresenta l'Ordine dei Musicisti in sede pubblica istituzionale.
2. Il Direttore Generale:
 - a) indirizza l'attività dell'Ordine dei Musicisti sulla base delle deliberazioni degli Organi Statutari;
 - b) coordina i vari Organi e le varie iniziative;
 - c) rappresenta l'Ordine dei Musicisti in sede pubblica e istituzionale;
 - d) cura i rapporti con gli Organi di stampa.



Articolo 27 - Il Segretario

1. Il Segretario dell'*Ordine dei Musicisti* cura la predisposizione e la tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario spetta altresì:
 - a) curare la conservazione dei libri sociali;
 - b) curare la corrispondenza in uscita;
 - c) tenere un registro di protocollo;
 - d) tenere aggiornato l'elenco degli associati.
3. Il Segretario cura inoltre la tenuta di tutta la documentazione dell'*Ordine dei Musicisti*, archiviandola presso la sede dello stesso.
4. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

Articolo 28 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta valida e può essere scelto anche tra i non Soci; dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere:
 - a) cura la gestione amministrativa e contabile dell'*Ordine dei Musicisti* sulla base delle direttive fornite dal Consiglio Direttivo;
 - b) cura la gestione della cassa e la contabilità dell'*Ordine dei Musicisti*, anche istituendo ed aggiornando la tenuta dei necessari libri contabili;
 - c) predisporre, dal punto di vista contabile, sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo dell'*Ordine dei Musicisti*, accompagnandolo da idonea relazione tecnica. Nella predisposizione di questi documenti il Tesoriere, previo accordo con la Giunta del Consiglio Direttivo, può appoggiarsi ad un professionista esterno.
3. Il Tesoriere partecipa alle adunanze della Giunta Consiglio Direttivo con diritto di voto solo se è Socio.
4. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

Articolo 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Se particolari esigenze lo richiedono, o qualora lo preveda una disposizione di legge, il Consiglio Direttivo può nominare i Revisori dei Conti.
2. Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.
3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Al loro interno il Collegio nomina un Presidente.
5. Spetta al Collegio il controllo della gestione di cassa, della situazione patrimoniale e del conto economico dell'*Ordine dei Musicisti*.
6. Al Collegio dei Revisori è assegnato il compito di periodiche verifiche della gestione economica.
7. I lavori del Collegio devono risultare da apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti.
8. Tale organo di controllo è obbligatorio quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17.

TITOLO V

Gestione Finanziaria e Rendiconto

Articolo 30 - Bilancio ed esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario dell'*Ordine dei Musicisti* coincide con l'anno solare.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio la Giunta del Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla ratifica da parte dell'Assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'*Ordine dei Musicisti* nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. All'*Ordine dei Musicisti* è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali dell'*Ordine dei Musicisti* stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.
5. L'avanzo di gestione dev'essere obbligatoriamente reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione, anche in esercizi



successivi.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 31 - Scioglimento dell'Ordine dei Musicisti

1. La decisione di scioglimento dell'*Ordine dei Musicisti* deve essere presa con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 15.
2. In caso di scioglimento dell'*Ordine dei Musicisti* il patrimonio residuo è devoluto, previsto parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie. Valgono comunque le regole dettate dall'art. 9 del DLgs. N. 117/17.
3. In caso di assenza di organizzazioni di cui al punto precedente il patrimonio sociale sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Articolo 32 - Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato solo su delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo per decisione dello stesso o su richiesta di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a convocare l'Assemblea entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
2. Per qualsiasi modifica al presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 33 - Dati personali

1. I dati personali di ogni Socio sono trattati esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Articolo 34 - Richiamo normativo

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dalle leggi in materia.